

# Circolari Speciali


## PACE FISCALE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 23.10.2018, n. 247, del D.L. 23.10.2018, n. 119, in vigore dal 24.10.2018, è stato approvato il testo provvisorio della cosiddetta "Pace fiscale" (di cui abbiamo fornito le prime indicazioni con [speciale RATIO n. 36/2018 del 29.10.2018](#)).

Anche alla luce delle prime disposizioni attuative, proponiamo una sintetica trattazione schematica dei principali istituti previsti nel provvedimento, segnalando che sono numerosi gli emendamenti in fase di discussione di cui daremo ulteriormente conto quando diverranno definitivi, in fase di conversione in Legge.

In particolare, il Governo ha manifestato l'intenzione di cancellare la parte del provvedimento relativo alla dichiarazione integrativa, che sarà sostituita con una sanatoria dei soli omessi versamenti. Potrebbe, inoltre, essere prevista la possibilità di definire anche le lievi irregolarità formali negli adempimenti che non hanno comportato minori imposte, con il pagamento di una somma forfettaria (ad esempio: 200 euro) per ciascun periodo d'imposta dal 2013 al 2017.

### Indice

Definizione agevolata dei Pvc e degli atti di accertamento	Pag. 2
Definizione agevolata delle controversie tributarie	Pag. 6
Nuova definizione agevolata dei ruoli (rottamazione-ter) 	Pag. 8
Dichiarazione integrativa speciale	Pag. 14



# DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC E DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

Artt. 1 e 2 D.L. 23.10.2018, n. 119 - Provv. Ag. Entrate 9.11.2018, prot. 298724

Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione, consegnati entro il 24.10.2018, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva. È possibile definire anche gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, le somme contenute negli inviti al contraddittorio notificati entro il 24.10.2018 e gli accertamenti con adesione, sottoscritti entro la medesima data.

## DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

OGGETTO	⇒	• Avvisi di accertamento. • Avvisi di rettifica e di liquidazione. • Atti di recupero.	⇒	Notificati <b>entro il 24.10.2018</b> , <u>non impugnati e ancora impugnabili</u> alla stessa data <sup>(1)</sup> .
	⇒	Somme contenute negli <b>inviti al contraddittorio</b> .	⇒	Notificati <b>entro il 24.10.2018</b> dall’Agenzia delle Entrate, per i quali alla predetta data non è stato ancora sottoscritto e perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento.
	⇒	<b>Accertamenti con adesione</b> .	⇒	Sottoscritti <b>entro il 24.10.2018</b> con l’Agenzia delle Entrate, non perfezionati e ancora perfezionabili alla stessa data.
	⇒	Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di <b>collaborazione volontaria</b> (art. 5-quater D.L. 167/1990 - voluntary disclosure) compresi eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.		
PERFEZIONAMENTO	⇒	Versamento	⇒	La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini fissati.
	⇒	Rateazione	⇒	• Si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, cc. 2, 3, 4 D. Lgs. 218/1997, n. 218 in materia di rateazione, attestazione dell’effettivo versamento e inadempimento nel versamento delle rate, ad eccezione del numero di rate. • Le somme dovute possono essere versate in un <b>massimo di 20 rate trimestrali</b> di pari importo.
	⇒	Compensazione	⇒	<b>È esclusa la compensazione mediante modello F24.</b>
	⇒	Mancato perfezionamento	⇒	In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti dell’agevolazione e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti. Coobbligato
	⇒	La definizione	⇒	perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.
IMPORTI DOVUTI E TERMINI	⇒	• Avvisi di accertamento. • Avvisi di rettifica e di liquidazione. • Atti di recupero.	⇒	• Pagamento delle somme complessivamente dovute per le <b>sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori</b> . • <b>Entro 30 giorni</b> dal 24.10.2018 o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso (art. 15, c. 1 D. Lgs. 218/1997), che residua dopo il 24.10.2018.
	⇒	Somme contenute negli <b>inviti al contraddittorio</b> .	⇒	• Pagamento delle somme complessivamente dovute per le <b>sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori</b> . • <b>Entro 30 giorni</b> dal 24.10.2018.
	⇒	<b>Accertamenti con adesione</b> .	⇒	• Pagamento delle <b>sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori</b> . • <b>Entro 20 giorni</b> (art. 8, c. 1 D. Lgs. 218/1997) decorrenti dal 24.10.2018.
	⇒	Limitatamente ai debiti relativi alle <b>risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea</b> , il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme citate, a decorrere dal 1.05.2016, <b>gli interessi di mora</b> .		

Nota<sup>(1)</sup>

Sono definibili gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 15 (sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione) D. Lgs. 218/1997 e gli atti di recupero per la riscossione dei crediti di cui all’art. 1, cc. da 421 a 423 L. 311/2004. Sono, altresì, definibili gli atti di accertamento di cui all’art. 9, c. 3-bis D.L. 16/2012 emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle **risorse proprie tradizionali** previste dall’art. 2, par. 1, let. a) Dec. 2014/335/UE, e della connessa **Iva all’importazione**.

## VERSAMENTO DEGLI IMPORTI

IMPORTI  
DOVUTI

- **Tributi**
  - Sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell'atto oggetto di definizione agevolata, con esclusione solo degli importi per **sanzioni amministrative**, interessi, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 2, c. 5 D.L. 119/2018 del medesimo articolo, ed eventuali accessori, quali in particolare le spese di notifica.
- **Nessun tributo**
  - Qualora l'atto definibile non richieda il pagamento di tributi e contributi, per avvalersi della definizione agevolata e ai fini del perfezionamento della stessa, il contribuente manifesta la volontà di definire **tramite comunicazione in carta libera** da presentare all'ufficio competente entro lo stesso termine previsto per il versamento per ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio competente.
- **Compensazione**
  - Per il versamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione.
- **Modello distinto**
  - Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23.
- **Pagamenti rateali**
  - In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato con un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo.
  - Le rate successive alla prima devono essere versate **entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre**.
  - Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi legali** calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
  - In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'art. 15-ter D.P.R. 602/1973.

ULTERIORI  
DISPOSIZIONI

- **Data di notifica**
  - Per data di notifica si intende quella in cui la stessa si perfeziona per il contribuente.
- **Quietanza di versamento**
  - **Entro 10 giorni dal versamento** in unica soluzione o della prima rata, il contribuente consegna all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento.
- **Assistenza**
  - Gli Uffici forniscono l'assistenza richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata.

DEFINIZIONE  
DEGLI AVVISI  
DI ACCERTAMENTO,  
DI RETTIFICA  
E DI LIQUIDAZIONE

- **Compilazione del modello di versamento**
  - Per la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero il contribuente utilizza i dati presenti nel prospetto per la compilazione del **modello F24 o modello F23** ricevuto unitamente all'atto da definire, indicando i codici tributo relativi alle somme dovute, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, con esclusivo riguardo al modello F24, l'anno di riferimento.
- **Perfezionamento**
  - La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata **entro il termine del 23.11.2018** o, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso.
  - In tale ultima ipotesi il termine tiene conto della sospensione derivante da eventuali istanze di adesione e da eventuali istanze per lo scomputo delle perdite (artt. 42, c. 4, e 40-bis, c. 3 D.P.R. 600/1973, e artt. 7, c. 1-ter, e 9-bis, c. 2 D. Lgs. 218/1997), presentate **entro il 23.10.2018**.
  - Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata **rinuncia, dall'entrata in vigore del presente decreto, a tali istanze**.

DEFINIZIONE  
AGEVOLATA  
DEGLI INVITI  
AL CONTRADDITTORIO• **Compilazione  
del modello  
di versamento**

- Ai fini della definizione agevolata degli inviti al contraddittorio, per il versamento delle somme dovute il contribuente:
  - .. per la compilazione del **modello F24** indica i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l'accertamento con adesione reperibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), il codice ufficio riportato nell'invito ricevuto, l'anno di riferimento e il codice atto 99999999107;
  - .. per la compilazione del **modello F23** utilizza i codici tributo e il codice ufficio riportati nell'invito ricevuto e nel campo 10. "Estremi dell'atto o del documento" i seguenti dati: campo anno 2018, campo numero 99999999107.

• **Perfezionamento**

- La definizione degli inviti al contraddittorio si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il **termine del 23.11.2018**.

DEFINIZIONE  
DEGLI ACCERTAMENTI  
CON ADESIONE• **Compilazione  
del modello  
di versamento**

- Per la definizione agevolata degli accertamenti con adesione il contribuente utilizza i dati presenti nel prospetto per la compilazione del **modello F24 o modello F23 ricevuto** al momento della sottoscrizione dell'avviso di accertamento con adesione, indicando:
  - .. i codici tributo relativi alle somme dovute;
  - .. il codice atto o il numero di riferimento;
  - .. il codice ufficio e;
  - .. con esclusivo riferimento al modello F24, l'anno di riferimento, con la seguente precisazione: tenuto conto che nel predetto prospetto i tributi oggetto di adesione sono indicati unitamente agli interessi, può essere richiesta assistenza all'ufficio col quale è stato sottoscritto l'accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute.

• **Perfezionamento**

- La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il **termine del 13.11.2018**.

DEFINIZIONE  
DEGLI ATTI  
DI ACCERTAMENTO  
PER RISORSE  
PROPRIE DELL'UE• **Ulteriori  
importi dovuti**

- Per la definizione agevolata degli atti di accertamento relativi a risorse proprie tradizionali dell'Unione europea sono dovuti **anche gli interessi di mora** (art. 114 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9.10.2013), a decorrere **dal 1.05.2016** e fino alla data del pagamento.

• **Manifestazione  
della volontà  
di adesione**

- Il contribuente manifesta la volontà di definire tramite comunicazione in carta libera da presentare, direttamente o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all'ufficio delle dogane o all'ufficio dei monopoli che ha emesso l'atto di accertamento e che comunica, con le stesse modalità, l'importo da versare in unica rata **entro il 23.11.2018**, comprensivo degli eventuali interessi di mora.

• **Versamento**

- Il versamento è effettuato in dogana utilizzando le ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento).
- L'ufficio delle dogane rilascia **apposita ricevuta Modello A 22** recante l'indicazione "adesione alla definizione agevolata 2018".
- All'ufficio dei monopoli il versamento è effettuato sul conto corrente postale intestato al medesimo ufficio.

## DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

## OGGETTO

- Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione (art. 24 L. 4/1929), **consegnati entro il 24.10.2018**, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le **violazioni constatate nel verbale** in materia di:
  - .. **imposte sui redditi, relative addizionali, Irap e ritenute;**
  - .. **contributi previdenziali;**
  - .. **imposte sostitutive;**
  - .. **Ivie, Ivafe;**
  - .. **Iva.**

È possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio (art. 5, c. 1 D. Lgs. 218/1997).

## DOMANDA

- **Perfezionamento**
  - La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in unica soluzione o della prima rata **entro il 31.05.2019**.
- **Presentazione**
  - Le dichiarazioni devono essere presentate:
    - .. **entro il 31.05.2019;**
    - .. con le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate;
    - .. per i periodi di imposta per i quali **non sono scaduti i termini di accertamento** (art. 43 D.P.R. 600/1973 e art. 57 D.P.R. 633/1972), anche tenuto conto del raddoppio degli stessi (art. 12, cc. 2-bis e 2-ter D.L. 78/2009).
- **Perdite d'impresa**
  - Nella dichiarazione **non possono essere utilizzate, a scomputo** dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa (artt. 8 e 84 D.P.R. 917/1986).
- **Trasparenza fiscale**
  - In caso di **processo verbale di constatazione** consegnato a soggetti in regime di trasparenza fiscale, la dichiarazione può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le nuove disposizioni per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione a essi imputabili.

## VERSAMENTO

- **Importi dovuti**
  - Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, **senza applicazione delle sanzioni e degli interessi, entro il 31.05.2019**.
  - Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea [art. 2, par. 1, lett. a) decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio 26.05.2014], il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme citate, a decorrere dal 1.05.2016, gli **interessi di mora**.
- **Rateazione**
  - Si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, cc. 2, 3 e 4 D. Lgs. 218/1997, n. 218 in materia di rateazione, attestazione dell'effettivo versamento e inadempimento nel versamento delle rate, ad eccezione del numero di rate.
  - Le somme dovute possono essere versate in un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo.
- **Compensazione**
  - È esclusa la **compensazione nel modello F24**.

## EFFETTI

- **Accertamento**
  - In deroga all'art. 3, c. 1 L. 212/2000, con riferimento ai **periodi di imposta fino al 31.12.2015**, oggetto dei processi verbali di constatazione, **i termini di accertamento sono prorogati di 2 anni**.
- **Mancato perfezionamento**
  - In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti dell'agevolazione e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.



## DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Art. 6 D.L. 23.10.2018, n. 119

Il D.L. 119/2018 ha previsto che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possano essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi dell’art. 12, c. 2 D. Lgs. 546/1992. Ciascun **ente territoriale** può stabilire, **entro il 31.03.2019**, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle nuove disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

### SCHEMA DI SINTESI

DEFINIZIONE AGEVOLATA	⇒ Oggetto	⇒ Controversie attribuite alla giurisdizione tributaria <b>in cui è parte l’Agenzia delle Entrate</b> , aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in <b>ogni stato e grado</b> del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
		⇒ • La disposizione si applica alle controversie in cui: .. il ricorso in 1° grado è stato <b>notificato alla controparte entro il 24.10.2018</b> ; .. per le quali, alla data della presentazione della domanda, il <b>processo non si sia concluso con pronuncia definitiva</b> .
	⇒ Somme escluse	⇒ • Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte: .. le <b>risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e l’Iva riscossa all’importazione</b> ; .. le somme dovute a titolo di <b>recupero di aiuti di Stato</b> .
PROCEDURA	⇒ Perfezionamento	⇒ • La definizione si perfeziona con la <b>presentazione della domanda</b> e con il <b>pagamento degli importi dovuti</b> o della prima rata <b>entro il 31.05.2019</b> . • La domanda può essere presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
	⇒ Assenza di importi	⇒ Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
	⇒ Carichi affidati alla riscossione	⇒ Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma di questa disposizione siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 1, c. 4 D.L. 148/2017, il perfezionamento della definizione della controversia è, in ogni caso, subordinato al <b>versamento entro il 7.12.2018</b> delle somme dovute.
	⇒ Controversie autonome	⇒ <b>Entro il 31.05.2019</b> , per ciascuna controversia autonoma, è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. <b>Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato</b> .
	⇒ Diniego	⇒ • L’eventuale diniego della definizione deve essere notificato <b>entro il 31.07.2020</b> con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. • Il diniego è <b>impugnabile entro 60 giorni</b> dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Se la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente, unitamente al diniego della definizione, <b>entro 60 giorni</b> dalla notifica di quest’ultimo, ovvero dalla controparte, nel medesimo termine.

## APPROFONDIMENTI

IMPORTI  
DOVUTI

- **Valore della controversia**
  - La definizione agevolata avviene mediante il pagamento di un importo pari al **valore della controversia**. Il valore della controversia è stabilito ai sensi dell'art. 12, c. 2 D. Lgs. 546/1992.
- **Soccombenza dell'Agenzia delle Entrate**
  - In deroga a ciò, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24.10.2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:
    - .. **della metà** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia **di 1° grado**;
    - .. **di 1/5** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di **2° grado**.
- **Controversie relative a sanzioni**
  - Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento:
    - .. del **15% del valore della controversia** in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata al 24.10.2018;
    - .. del **40% negli altri casi**.
  - In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione **non è dovuto alcun importo** relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
- **Importi già versati**
  - Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

## VERSAMENTO

- **Rateazione**
    - Se gli importi dovuti **superano € 1.000** è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'art. 8 D. Lgs. 218/1997, in un massimo di **20 rate trimestrali**.
    - Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il **31.08, 30.11, 28.02 e 31.05** di ciascun anno a partire **dal 2019**.
- Sulle rate successive alla prima si applicano gli **interessi legali** calcolati **dal 1.06.2019** alla data del versamento.
- **Compensazione**
    - È **esclusa la compensazione** nel modello F24.

## EFFETTI

- **Prevalenza**
  - Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24.10.2018.
- **Sospensione su richiesta delle controversie**
  - Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle nuove disposizioni.
  - In tal caso il processo è **sospeso fino al 10.06.2019**. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso **fino al 31.12.2020**.
- **Termini di impugnazione**
  - Per le controversie definibili sono sospesi **per 9 mesi** i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono **tra il 24.10.2018 e il 31.07.2019**.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.
- **Estinzione del processo**
  - In mancanza di istanza di trattazione presentata **entro il 31.12.2020** dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.
  - Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
  - La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.



## NUOVA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI (ROTTAMAZIONE-TER)

Artt. 3, 4 e 5 D.L. 23.10.2018, n. 119

Il D.L. 119/2018 ha previsto che i debiti, diversi dalle risorse proprie dell'Unione Europea, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31.07.2019 o nel numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo, le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi e le somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

### SCHEMA DI SINTESI

<p><b>OGGETTO</b></p>	<p>Debiti, diversi dalle risorse proprie dell'Unione Europea, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione <b>dal 1.01.2000 al 31.12.2017</b>.</p> <p>⇒ L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito Internet.</p> <p>⇒ Debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori per procedure di <b>composizione della crisi da sovraindebitamento</b>.</p> <p>⇒ Sanzioni amministrative per <b>violazioni del Codice della strada</b>, limitatamente agli interessi (compresi quelli di cui all'art. 27, c. 6 L. 689/1981).</p> <p>⇒ • Debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:                  .. dell'art. 6, c. 2 D.L. 193/2016, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;                  .. dell'art. 1, c. 5 D.L. 148/2017, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute.</p>
<p><b>SOMME ESCLUSE</b></p>	<p>⇒ • Debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:                  .. le somme dovute a titolo di recupero di <b>aiuti di Stato</b>;                  .. i crediti derivanti da pronunce di <b>condanna della Corte dei conti</b>;                  .. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;                  .. le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.</p>
<p><b>ADESIONE</b></p>	<p>⇒ Il debitore manifesta all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione rendendo, <b>entro il 30.04.2019</b>, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica, sul proprio sito Internet, nel termine massimo di 20 giorni dal 24.10.2018.</p> <p>⇒ • Nella dichiarazione il debitore indica:                  .. l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;</p> <p>⇒ <b>L'estinzione del giudizio è subordinata</b> all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.</p> <p>⇒ .. il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.</p> <p>⇒ <b>Entro il 30.04.2019</b> il debitore può integrare, con le stesse modalità, la dichiarazione di adesione presentata anteriormente a tale data.</p>
<p><b>SOMME DOVUTE</b></p>	<p>⇒ <b>Entro il 30.06.2019</b> l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.</p>



## APPROFONDIMENTI

VERSAMENTO  
DELLE SOMME  
DOVUTE

- **Importo dovuto**
    - I debiti, diversi dalle risorse proprie dell'Unione Europea, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017, possono essere estinti, **senza corrispondere le sanzioni** comprese in tali carichi, **gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive**, versando integralmente le somme:
      - .. affidate all'agente della riscossione a titolo di **capitale e interessi**;
      - .. **maturate a favore dell'agente della riscossione** a titolo di aggio sulle somme e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
  - **Termine e rateazione**
    - Il versamento deve avvenire:
      - .. in unica soluzione **entro il 31.07.2019**;
      - .. nel numero **massimo di 10 rate consecutive di pari importo**.
    - Le rate scadono **il 31.07 e il 30.11** di ciascun anno a decorrere dal 2019.

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1.08.2019, gli interessi al **tasso del 2% annuo** e non si applicano le disposizioni sulla dilazione del pagamento per temporanea situazione di obiettiva difficoltà (art. 19 D.P.R. 602/1973).
- **Versamenti precedenti**
  - Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli **importi già versati a titolo di capitale e interessi** compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
  - Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le stesse modalità.
  - Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
- **Modalità**
  - Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
    - .. mediante domiciliazione sul **conto corrente** eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa;
    - .. mediante **bollettini precompilati**, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità del punto precedente;
    - .. presso gli **sportelli dell'agente della riscossione**.
      - In tal caso è possibile fruire della compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati (art. 12, c. 7-bis D.L. 145/2013), con riferimento a tutti i carichi definiti.
- **Crediti prededucibili**
  - Alle somme occorrenti per aderire alla definizione, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.
- **Discarico dei ruoli**
  - A seguito del pagamento delle somme dovute, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo.

### MANCATO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO

- In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme:
  - .. **la definizione non produce effetti;**
  - .. **riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza** per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

- In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
  - .. i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
  - .. il pagamento non può essere rateizzato.

### EFFETTI

- **Per effetto della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:**
  - .. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  - .. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  - .. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  - .. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  - .. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  - .. il debitore non è considerato inadempiente (ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis D.P.R. 602/1973).

- Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione alla data del 31.07.2019:
  - .. le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni;
  - .. il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

### SOGGETTI COLPITI DAL TERREMOTO

- Relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione **dall'1.1.2000 al 30.9.2017**, i soggetti colpiti dal terremoto avente inizio il 24.8.2016 che ha interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, effettuano il pagamento delle residue somme dovute, ai fini delle definizioni agevolate previste dall'art. 6 D.L. 193/2016 e dall'art. 1, c. 4 D.L. 148/2017:
  - .. in **10 rate** consecutive di pari importo;
  - .. con scadenza il **31.07** e il **30.11** di ciascun anno a decorrere dal 2019;
  - .. sulle quali sono dovuti, dal 1.08.2019, gli **interessi al tasso dello 0,3% annuo**.
- Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione **entro il 31.07.2019**.

- A tal fine, entro il 30.06.2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze.

ASPETTI OPERATIVI

Esempio



Modello DA-2018

Mod. DA-2018



Questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter) deve essere presentata:

- tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agente delle entrate-Riscossione di riferimento (l'elenco delle PEC è pubblicato a pagina 4) oppure
- agli sportelli dell'Agente delle entrate-Riscossione.

Eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili sul portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it) nella sezione dedicata alla definizione agevolata.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata entro il 30 aprile 2019, **esclusivamente** con una delle suindicate modalità.

**ATTENZIONE:** La presentazione di dichiarazioni aventi ad oggetto carichi **non rientranti nell'ambito applicativo<sup>1</sup>** della definizione agevolata **non produrrà alcun effetto e non determinerà la sospensione dell'attività di recupero coattivo.**

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA  
("ROTTAMAZIONE-TER")

DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2017

(Art. 3 D.L. n. 119/2018)

Il/La sottoscritto/a **Mario Rossi** nato/a il **7.09.1944**

a **Mantova** (Prov. **MN**) codice fiscale **RSSMRA44P07E897E**

in proprio (persone fisiche);

in qualità di.....  
(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

del/della.....

codice fiscale.....

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato** al seguente indirizzo:

Comune **Mantova** (Prov. **MN**), via/piazza **Piazza Nuvolari**

CAP **46100**, telefono **0376/376376**, presso (indicare eventuale domiciliatario).....

OPPURE

alla casella di Posta elettronica certificata (PEC).....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che l'Agente delle entrate-Riscossione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA<sup>2</sup>

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** (c.d. "Rottamazione-Ter") dei carichi rientranti nell'ambito applicativo<sup>1</sup> di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 119/2018, affidati all'Agente della riscossione<sup>3</sup> **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017:**

contenuti nell'elenco delle cartelle/avvisi<sup>4</sup> che allega come parte integrante di questa dichiarazione oppure

contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi<sup>4</sup>:

N. Progr.	Numero cartella/avviso	N. Progr.	Numero cartella/avviso
1	01201700012345678900	4	
2		5	
3		6	

<sup>1</sup> Rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata (c.d. "rottamazione-ter") i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 **ad eccezione** di quelli riferiti a debiti non definibili ai sensi dell'art. 3, comma 16, del D.L. n. 119/2018;

<sup>2</sup> In presenza di carichi interessati da una precedente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1 del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, che l'Agente della riscossione ha accolto, l'art. 3, comma 21 del D.L. n. 119/2018, prevede che, per essere ammessi ai benefici della definizione agevolata (c.d. "rottamazione-ter"), sia necessario effettuare il versamento, **entro il 7 dicembre 2018**, di tutte le rate in scadenza al 31/10/2018 (e quindi quelle scadenti nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018). In tal caso, **senza alcun adempimento** a carico dell'intestatario e quindi senza necessità di presentare la dichiarazione di adesione, le successive rate verranno automaticamente differite e rideterminate in un nuovo piano di pagamento che sarà trasmesso direttamente dall'Agente della riscossione.

<sup>3</sup> Operante su tutto il territorio nazionale a esclusione della regione Sicilia.

<sup>4</sup> Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell'Agente delle Entrate/Dogane e Monopoli, avvisi di addebito dell'INPS.

**Esempio (segue)**

Con riferimento all'elenco delle cartelle/avvisi sopra indicati, dichiara di voler aderire alla definizione agevolata **soltanto** per i seguenti carichi (da compilare **solo nel caso** in cui si voglia aderire alla definizione agevolata limitatamente ad alcuni carichi presenti nelle cartelle/avvisi precedentemente indicati):

Rif. N. Progr.	Identificativo carico	Rif. N. Progr.	Identificativo carico

**DICHIARA ALTRESÌ**

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

**UNICA SOLUZIONE** - scadenza 31 luglio 2019

oppure

**NEL NUMERO MASSIMO DI RATE PREVISTE DALLA NORMA<sup>5</sup>** - n. 10 rate (in cinque anni) scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di

ciascun anno

oppure

nel seguente NUMERO DI RATE  (indicare un numero di rate compreso tra 2 e 9)<sup>5</sup>.

**ATTENZIONE:**

Qualora non venga barrata alcuna delle soluzioni rateali, il pagamento si intende richiesto in 10 rate (cinque anni), ferma restando la facoltà di eseguire il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019. Qualora invece venisse indicato un numero di rate superiore a 10, il pagamento si intende comunque richiesto per 10 rate.

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento, dell'unica rata o di una delle rate, la definizione non produce effetti.

**DICHIARA INOLTRE**

che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione

oppure

che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

Riquadro da compilare solo in caso di dichiarazione effettuata dal titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro

**DICHIARA INFINE**

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi) di essere:

..... del/della.....  
(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 119/2018, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e di accettarne i contenuti.

Luogo e data.. Mantova, 10.11.2018..... Firma..... *Mario Rossi*.....

N.B. Allegare copia del documento di identità del dichiarante solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello. Nell'ipotesi di presentazione, allo sportello o tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro "DELEGA ALLA PRESENTAZIONE".

<sup>5</sup> L'art. 3, comma 2, del D.L. n. 119/2018 prevede che le somme dovute a titolo di definizione agevolata possano essere versate, in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 oppure, a partire dal 31 luglio 2019, nel numero massimo di 10 rate consecutive, di pari importo, in scadenza il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno.

## STRALCIO DEI DEBITI FINO A € 1.000

ANNULLAMENTO  
DEI DEBITI FINO  
A € 1.000

- **Oggetto**
  - I debiti di importo residuo, alla **data del 24.10.2018, fino a € 1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1.01.2000 al 31.12.2010**, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta definizione agevolata ai sensi delle nuove disposizioni, **sono automaticamente annullati**.
- **Procedura**
  - L'annullamento è effettuato **alla data del 31.12.2018** per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.
  - Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica.
- **Esclusioni**
  - Le disposizioni non si applicano ai debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
    - .. le somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato**;
    - .. i crediti derivanti da pronunce di **condanna della Corte dei conti**;
    - .. nonché alle **risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea** e all'**Iva riscossa all'importazione**.
- **Effetti**
  - Con riferimento a tali debiti:
    - .. le somme versate **anteriormente alla data del 24.10.2018** restano definitivamente acquisite;
    - .. le somme versate **dalla data del 24.10.2018** sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate (art. 22, cc. 1-bis, 1-ter e 1-quater D. Lgs. 112/1999).

## RIMBORSO

- **Richiesta**
  - Al fine del rimborso l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse **dal 24.10.2018 al 31.12.2018**, riversate.
- **Mancata erogazione**
  - In caso di mancata erogazione nel **termine di 90 giorni** dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.
- **Spese per le procedure**
  - Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, **entro il 31.12.2019**, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31.12.2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'Economia.
- **Modalità**
  - Il rimborso è effettuato, a decorrere **dal 30.06.2020, in 20 rate annuali**, con onere a carico del bilancio dello Stato.
  - Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve, anche in questo caso, le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le stesse modalità.



# DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE

Art. 9 D.L. 23.10.2018, n. 119

Fino al 31.05.2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate, entro il 31.10.2017, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'Irap e dell'Iva. L'integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di € 100.000 di imponibile annuo, ai fini delle imposte citate e, comunque, di non oltre il 30% di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di € 100.000 di imponibile annuo per cui è possibile l'integrazione. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di € 100.000, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite derivanti da attività di impresa, l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa fino a € 30.000.

## SCHEMA DI SINTESI

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE	⇒ Oggetto ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilità di correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il <b>31.10.2017</b> ai fini di:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. imposte sui redditi e relative addizionali;</li> <li>.. imposte sostitutive delle imposte sui redditi;</li> <li>.. ritenute;</li> <li>.. contributi previdenziali;</li> <li>.. Irap;</li> <li>.. Iva.</li> </ul> </li> </ul>
	⇒ Esclusioni ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La procedura non è esperibile:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. se il contribuente, essendone obbligato, <b>non ha presentato le dichiarazioni fiscali</b> anche solo per uno degli anni di imposta <b>dal 2013 al 2016</b>;</li> <li>.. se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di <b>accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari</b> o dell'inizio di qualunque <b>attività di accertamento</b> amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della presente procedura.</li> </ul> </li> </ul>
	⇒ Termine ⇒	<b>Fino al 31.05.2019.</b>
INTEGRAZIONE	⇒ Limiti ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'integrazione degli imponibili è ammessa, <b>nel limite di € 100.000 di imponibile annuo</b>, ai fini delle imposte citate e, comunque, di <b>non oltre il 30% di quanto già dichiarato</b>.</li> <li>• Resta fermo il <b>limite complessivo di € 100.000 di imponibile annuo</b> per cui è possibile l'integrazione.</li> </ul>
	⇒ Maggior imponibile ⇒	<p>In caso di dichiarazione di un <b>imponibile minore di € 100.000</b>, nonché in caso di <b>dichiarazione senza debito di imposta</b> per perdite per attività di impresa (artt. 8 e 84 Tuir), l'integrazione degli imponibili è comunque <b>ammessa fino a 30.000</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sul maggiore imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, <b>senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori</b>:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. un'imposta sostitutiva determinata applicando, sul maggior imponibile <b>Irpef o Ires</b>, un'aliquota pari al <b>20%</b> ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'Irap;</li> <li>.. un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle <b>maggiori ritenute</b> un'aliquota pari al <b>20%</b>;</li> </ul> </li> </ul>
	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>.. <b>l'aliquota media per l'Iva</b>, risultante dal rapporto tra:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>. l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili;</li> <li>. il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali.</li> </ul> </li> </ul>
	⇒	Se non è possibile determinare l'aliquota media si applica l'aliquota ordinaria del <b>22%</b> .

## APPROFONDIMENTI

DICHIARAZIONE  
INTEGRATIVA  
SPECIALE

- **Perfezionamento**
    - Per fruire dell'agevolazione i contribuenti devono:
      - .. inviare una **dichiarazione integrativa speciale** all'Agenzia delle Entrate, per uno o più periodi d'imposta per i quali, **alla data del 24.10.2018, non sono scaduti i termini per l'accertamento;**
      - .. **provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione** di quanto dovuto, **entro il 31.07.2019**, senza avvalersi della compensazione nel modello F24.
    - Il versamento può essere ripartito in **10 rate semestrali** di pari importo; e in tal caso il pagamento della 1ª rata deve essere effettuato **entro il 30.09.2019**.
- Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della 1ª rata.
- **Mancato versamento**
    - Se i dichiaranti non eseguono in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle somme, la dichiarazione integrativa speciale è **titolo per la riscossione delle imposte dovute** in base agli imponibili in essa indicati e, per il recupero delle somme non corrisposte, si applicano le disposizioni dell'art. 14 D.P.R. 602/1973.
    - Sono, altresì, dovuti **gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30%** delle somme non versate, **ridotta alla metà** in caso di versamento eseguito **entro i 30 giorni** successivi alla scadenza medesima.
  - **Perdite d'impresa**
    - Nella dichiarazione integrativa speciale non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite da attività di impresa (artt. 8 e 84 Tuir).
  - **Rimborsi e crediti d'imposta**
    - La dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo per:
      - .. il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati;
      - .. il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.
    - La differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa è **versata secondo le modalità specificate**.

## TERMINI

- **Termini di accertamento**
  - Ai soli elementi oggetto dell'integrazione si applica l'art. 1, c. 640, lett. a) e b) L. 190/2014 per la decorrenza dei termini per l'accertamento.
- **Irrevocabilità**
  - La dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente.

## ESCLUSIONI

- **Redditi esclusi**
  - La procedura non può essere esperita dai contribuenti:
    - .. per l'emersione di **attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;**
    - .. per i redditi prodotti in **forma associata** di cui all'art. 5 Tuir;
    - .. dai contribuenti che hanno esercitato l'**opzione per la trasparenza fiscale** (artt. 115 o 116 Tuir) con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.
- **Utilizzo fraudolento**
  - Chiunque fraudolentemente si avvalga della procedura al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore, provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli artt. 2 e 3 D. Lgs. 74/2000, è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero [(art. 5-septies D.L. 167/1990) **reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni**].
- **Sanzioni penali applicabili**
  - Resta ferma l'applicabilità degli artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p. e dell'art. 12-quinquies D.L. 306/1992 (riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o unità di provenienza illecita, trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori).